

dossier

XIX Legislatura

9 aprile 2024

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

A.S. n. 1053



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ~~X~~ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 269



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Difesa

Tel. 06 6760-4172 - st_difesa@camera.it - ~~X~~ [@CD_difesa](https://www.instagram.com/CD_difesa)

Progetti di legge n. 280

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni relative alla Polizia di Stato</i>)	7
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri</i>)	9
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza</i>)	12
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di personale delle Forze armate</i>)	14
Articolo 5 (<i>Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	16
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera</i>)	18
Articolo 7 (<i>Trasformazione in fondazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato</i>)	20
Articolo 8 (<i>Ente circoli della Marina militare</i>)	24

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Disposizioni relative alla Polizia di Stato)*

L'**articolo 1** eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per: agenti in prova; vice ispettori in prova; commissari capo.

Aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione, presente nell'atto legislativo istitutivo, di "Istituto superiore di polizia". E prevede che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.

L'**articolo 1** reca un duplice ordine di disposizioni.

Esso **eleva il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova, commissari capo.**

Tale periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione diviene di **quattro anni** (anziché due, com'è nella disciplina vigente), ovvero di **due anni** (anziché un anno) **se si tratti di sede disagiata.**

Siffatte modificazioni - recate dal comma 1, per agenti in prova e vice ispettori in prova, nonché dal comma 2, lettera *a*), per i commissari capo – incidono, rispettivamente, su disposizioni del d.P.R. n. 335 del 1982 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia") e del decreto legislativo n. 334 del 2000 ("Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato").

La diversa durata finora vigente è desumibile, per il personale non direttivo o dirigente, dall'articolo 55 del citato d.P.R. n. 335 del 1982, il quale prevede in via generale (dunque così per il personale più 'anziano' come per quello in prova) che i trasferimenti di sede possano essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per due anni, ovvero un anno se sia stato presso sede disagiata.

Per i commissari capo, la prescrizione di un periodo di servizio non inferiore a due anni nella sede di prima assegnazione (ovvero un anno, se sede disagiata) è posta dall'articolo 4, comma 7, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000 (e per loro, durata biennale ha del pari il tirocinio operativo cui essi accedono, una volta abbiano superato l'esame finale del corso di formazione iniziale, siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia ed abbiano prestato giuramento).

Un secondo ordine di disposizione concerne la **Scuola superiore di polizia.**

Se ne 'aggiorna' la denominazione, la quale figura nel decreto legislativo n. 334 del 2000 (cfr. il suo articolo 67) ancora come "Istituto superiore di polizia".

Si tratta dell'istituzione, entro l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, preposta alla formazione, aggiornamento professionale e specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato. Suo regolamento di organizzazione è il d.P.R. n. 256 de 2006, rivisitato con d.P.R. n. 27 del 2018.

Secondo la disciplina vigente (ossia l'articolo 5 del citato d.P.R. n. 256 del 2006) alla Scuola è preposto un **direttore**, scelto tra i funzionari indicati, per la specifica funzione, dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 335 del 1982.

Per questo riguardo, viene introdotta – mediante novella all'articolo 67 del d.P.R. n. 334 del 2000 – la specificazione che il direttore della Scuola debba essere **un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza**, entro la dotazione organica della citata tabella A – o della analoga tabella A, relativa alla dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile, del d.P.C.m. n. 78 del 2019, vale a dire il regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

La novella – si legge nella relazione illustrativa – intende 'allineare' la titolarità della carica di direttore della Scuola superiore di polizia alla disciplina generale posta dal citato d.P.C.m. circa la titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri)

L'**articolo 2** reca alcune disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, il **comma 1** dell'**articolo 2** interviene sull'articolo 174 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) - che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate.

Ai sensi della disciplina vigente si tratta di Comandi ciascuno retto da Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti.

Al riguardo, si sottolinea che tale assetto ordinativo è stato introdotto dall'articolo 51, comma 8-bis, del [decreto legge 17 maggio 2022, n. 50](#) (misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al fine di rendere maggiormente efficiente l'attività di comando e controllo in tali settori operativi dell'Arma dei Carabinieri.

Come la relazione illustrativa mette in evidenza, tuttavia, tale assetto organizzativo non risulta ancora essere stato attuato.

Ciò premesso, con la modifica in esame, si dispone l'accorpamento, in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico generale di corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti generali di corpi d'armata

Lo scopo del ritorno all'assetto precedente al decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, è, secondo la relazione illustrativa, quello di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri.

Il **comma 2** del medesimo **articolo 2** prevede invece che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un generale di brigata, anche un generale di divisione.

• ***Il Comando carabinieri Banca d'Italia***

Il Comando carabinieri Banca d'Italia, posto alle dipendenze gerarchiche del Comando carabinieri unità specializzate, è stato istituito il 1° maggio 1982, in base alla [legge 26 gennaio 1982, n. 21](#), che autorizzava il Ministero della Difesa a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari dell'Arma in servizi di vigilanza e sicurezza alle sedi dell'Istituto di Emissione, nonché di scorta ai trasporti valori per conto dello stesso;

- Il predetto Comando è organizzato in:
 - un Ufficio comando;
 - un Reparto scorte;
 - tre Ispettorati - Nord, Centro e Sud - che svolgono attività di indirizzo e di consulenza tecnica per i Nuclei provinciali;
 - 34 Nuclei provinciali.
- espleta compiti di:
 - vigilanza, scorta e trasporti dei valori per conto della Banca d'Italia;
 - vigilanza degli immobili in uso all'Amministrazione Centrale ed alle filiali della Banca d'Italia su tutto il territorio nazionale;
- è interamente composto da militari in extraorganico, con oneri di funzionamento e trattamento stipendiale a carico di quell'Ente.

Il **comma 3 dell'articolo 2** consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 124 del [Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267](#), le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Ai sensi dell'articolo 124 del Regio decreto citato, infatti, presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero dell'economia e delle finanze versa ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Al medesimo conto corrente devono altresì confluire, in sintesi:

- a) il reddito delle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
- b) il reddito delle foreste e dei terreni comunque pervenuti all'Azienda;
- c) i proventi delle oblazioni e pene pecuniarie pagate allo Stato per contravvenzioni forestali.

Si ricorda che il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità per l'assolvimento di attività privatistiche e commerciali è titolare di una Partita IVA (oggi P.IVA 00934971003 e C.F. 00819910589 con ultima variazione risalente al 1° giugno 2017) - attribuita con decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 alla soppressa Azienda di Stato delle Foreste demaniali – al fine di provvedere a tutte le attività di gestione delle aree protette e allo sviluppo e salvaguardia del patrimonio naturalistico di pertinenza, alla conservazione della

fauna selvatica, all'allevamento di animali di razze reliquie per la conservazione della biodiversità e alla divulgazione ambientale.

Le somme derivanti dalla disposizione di modifica (articolo 13 del decreto legislativo 19 Agosto 2016, n. 177) sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti programmi dello Stato di previsione del Ministero della difesa, per il raggiungimento delle finalità di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela delle foreste, della biodiversità vegetale e animale, delle riserve naturali statali, dei parchi nazionali statali e delle specie protette, nell'ambito delle correlate funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, dall' articolo 7, comma 2 del citato decreto legislativo.

Il **comma 4** del medesimo **articolo 2**, infine, interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse.

La relazione precisa, altresì, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. Si tratta, infatti, di animali caratterizzati da peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati) che richiedono specifiche professionalità impiegate nella loro gestione quotidiana. In generale, le particolari esigenze che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti. A tale fini è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro (con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.

La ripartizione del fondo su base pluriennale risulta così funzionale ad ottimizzare l'attività di programmazione, tale da consentire una programmazione che interessi più esercizi finanziari.

Articolo 3 *(Disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza)*

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti la **decorrenza delle promozioni, disposte a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.**

Il **comma 1** propone modifiche al [decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69](#) (relativo al reclutamento, allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza).

La **lettera a)** propone novella al comma 1 dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 69, concernente le **promozioni non annuali nei gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo**. Vi si prevede che per i suddetti gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il Comandante generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvano egualmente la graduatoria. **Sono conferite le promozioni solo se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori**. In tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.

Con la novella in esame si prevede che tali promozioni siano conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze.

La **lettera b)** propone novella al comma 1 dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 69, in materia di **promozioni destinate a colmare le vacanze nel grado superiore**. Si procede a tali promozioni in caso di vacanze constatate al 1° luglio anche a seguito delle promozioni fisse annuali (queste ultime disciplinate dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 69). La norma fa riferimento alle promozioni nel ruolo normale, **comparto ordinario**, stabilite annualmente in base alla [tabella 1](#), nonché alle promozioni nel ruolo tecnico, logistico e amministrativo di cui alla [tabella 4](#). Tali tabelle sono annesse al più volte citato decreto n. 69.

La novella in esame precisa che le promozioni in oggetto sono conferite a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento.

Il **comma 2** propone una modifica alla nota (c) alla tabella 1 contenuta nell'allegato 20 alla [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) (legge di bilancio per il 2022). Tale allegato 20 alla legge di bilancio per il 2022 è stato introdotto dal [decreto-legge n. 36 del 2022](#) (come convertito dalla legge n. 79 del 2022) il quale ha previsto, tra l'altro, la sostituzione (a decorrere dal 30 settembre 2025) della tabella 1 di cui alla tabella 11.2 (riguardante il ruolo normale della Guardia di finanza) annessa al decreto [legislativo n. 172 del 2019](#).

La nota (c) di tale nuova tabella stabilisce per le promozioni al **grado di generale di divisione del «comparto aeronavale»** a partire dal 2029: una

promozione ogni 5 anni **ovvero a vacanza**, qualora la consistenza in effettivo (considerate le posizioni soprannumerarie) dei generali di divisione del comparto aeronavale risulti **inferiore alle due unità** (quest'ultimo è il limite previsto dalla nota (a) che rimane fermo secondo quanto disposto alla nota (c)).

La novella in esame precisa che, nel caso di promozione a vacanza, essa decorra dalla data in cui la stessa si verifica.

Il **comma 3** propone una modifica all'articolo 45, comma 27, del decreto [legislativo 29 maggio 2017, n. 95](#), in materia di **promozioni annuali conferite ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di “a disposizione”**.

Tale comma 27 stabilisce che, sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (e dell'Arma dei carabinieri) non si applichi l'articolo 1099 del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) (codice dell'ordinamento militare) e, anche in caso di disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite **promozioni annuali** ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalità ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del codice medesimo, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.

La proposta di modifica precisa che le promozioni abbiano decorrenza 1° luglio.

L'art. 1099 del Codice dell'ordinamento militare reca la disciplina sulla promozione dei tenenti colonnelli a disposizione. Esso prevede che, dopo che sono state effettuate le promozioni al grado di colonnello dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal codice medesimo, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti collocati nella posizione di «a disposizione». L'avanzamento si effettua a scelta.

L'art. 2250-ter reca un regime transitorio per le suddette promozioni. Le promozioni annuali previste dall'articolo 1099, in caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite per il Corpo della Guardia di finanza (e per l'Arma dei Carabinieri) in numero pari alle seguente percentuale degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento, con il riporto di eventuali frazioni di unità: 30 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018, 20 per cento per gli anni 2019, 2020 e 2021 e 10 per cento per gli anni 2022, 2023 e 2024.

La **relazione illustrativa** al disegno di legge in esame presentato in Senato (A.S. 1053) evidenzia che le disposizioni in commento sono volte a garantire, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, “l'applicazione di criteri uniformi e aprioristicamente determinati, tali da escludere che decorrenze diversificate – derivanti da fattori esogeni al procedimento di avanzamento – incidano sull'imparziale progressione di carriera”.

Articolo 4 *(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate)*

L'**articolo in esame**, composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, riguardanti in particolare il **computo dei periodi di comando**, l'**impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa** e la **decorrenza delle promozioni a tenente colonnello**. La previsione bandisce anche un nuovo **concorso per marescialli**, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con **laurea e abilitazione in una professione sanitaria**, per i posti non coperti da precedenti concorsi.

La modifica di cui alla **lettera a)** estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la **riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando**, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell'ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze.

La **lettera b)** consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale derivante dall'**impiego di ufficiali** in incarichi particolarmente qualificanti **in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa**. Vengono estesi a questi impieghi le norme già previste a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione in esame prevede - anche per gli incarichi nazionali - l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto.

La **lettera c)** contiene una **norma di interpretazione autentica** in materia di decorrenza delle **promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli** in servizio permanente a disposizione. Confermando la prassi di applicazione dell'articolo 1099 del Codice dell'ordinamento militare, viene precisato che la decorrenza delle menzionate promozioni è al **1° luglio dell'anno di riferimento**. Ciò atteso che, in analogia a quanto previsto dall'art. 1079 del Codice, le promozioni assegnate ai sensi del citato articolo 1099 vengono attribuite a copertura delle vacanze organiche registrate nei ruoli al 1° luglio e, in alternativa, secondo i meccanismi previsti dall'articolo 2250-ter del Codice.

La **lettera d)** bandisce un nuovo **concorso per titoli**, da indire nell'anno 2024, per il ruolo **marescialli**, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di **titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie**. L'esigenza deriva dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perché i reclutamenti rientrano **nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente**, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La relativa copertura è assicurata nell'ambito delle **risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale** previste dagli articoli 582,

583 e 584 del citato Codice dell'ordinamento militare, come rideterminate dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 5

(Delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 5** reca delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 5** reca **delega** al Governo – con un termine di dodici mesi – per la determinazione di **disposizioni integrative e correttive** concernenti **funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

La disciplina vigente di tale Corpo si impernia su due atti primari: il decreto legislativo n. 139 del 2006, per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiatisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile; il decreto legislativo n. 217 del 2005, per l'ordinamento del suo personale, con la rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico.

Questi due decreti legislativi furono oggetto di rivisitazione normativa per effetto della legge n. 124 del 2015, delegante il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

Di quella legge, l'articolo 8, comma 1, lettera *a*) recava (tra le altre) specifica delega per: la “ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni” del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario; la conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, “anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche”; la conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche; l'utilizzo di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente (derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della medesima delega). Specifica previsione faceva riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato (facendo salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei, da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse: la corrispondente delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2016).

La delega posta dalla legge del 2015 è stata esercitata mediante il decreto legislativo n. 97 del 2017, cui ha fatto seguito il decreto legislativo correttivo e integrativo n. 127 del 2018.

Il presente disegno di legge interviene ‘riaprendo’ il termine per l’emanazione di disposizioni correttive e integrative rispetto ai decreti legislativi delegati del 2017-2018 ora ricordati, essendosi ormai esaurita la delega posta dalla legge del 2015. Quale principio e criterio direttivo della nuova delega ora prevista, la disposizione – che menziona, tra l’altro, criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica – prevede:

- la revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale;
- la ‘neutralità’ finanziaria.

La delega muove entro la modificazione ed integrazione dei decreti legislativi adottati nel 2017 e 2018. Persegue “la ottimizzazione delle funzioni e dei compiti” del Corpo.

Il modulo procedimentale della delega è definito nel modo che segue.

Gli schemi di decreti legislativi sono adottati dal Governo su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Sono previamente sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Del pari sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

Segue la trasmissione al Parlamento, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di esaurimento della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

La clausola di invarianza finanziaria è presidiata dalla previsione che gli schemi di decreto legislativo debbano essere provvisti di relazione tecnica, la quale dia conto della loro neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Articolo 6 *(Disposizioni in materia di personale del Corpo delle Capitanerie di porto–Guardia costiera)*

L'**articolo 6** prevede la possibilità per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare fino a **4 ufficiali** fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di "esperti" **presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari**.

Più in dettaglio, il **comma 1** inserisce un nuovo comma all'articolo 2 della legge 5 giugno 1962, n. 616 (recante "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"), ove si dispone che, **per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima attribuiti all'autorità consolare**, possono essere destinati presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari **fino a quattro ufficiali** del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di esperti.

L'attività di supporto e consulenza è svolta a favore degli uffici all'estero situati nell'area geografica dove ha sede l'ufficio di destinazione.

La relazione illustrativa fa presente che la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende da due fonti normative differenti:

- il Codice della Navigazione (art. 20);
- il Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari" (art. 48).

In virtù di tali fonti, l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientra tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero.

L'esigenza di fondo è di fornire supporto al naviglio che naviga fuori dalle acque di competenza, considerato anche che circa il 90% del trasporto merci globale avviene via mare.

L'evoluzione tecnica della materia relativa alla sicurezza del trasporto marittimo (*safety, security* ed ambientale), nonché le complesse norme sull'imbarco e sbarco dei marittimi, prevedono la conoscenza di norme nazionali, europee ed internazionali e richiedono uno spinto approccio tecnico/amministrativo, fondamentale per agevolare il proprio naviglio di bandiera ad effettuare operazioni commerciali rapide e veloci.

La creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgono annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, si propone – sempre secondo la relazione illustrativa - di agevolare sia l'attività dei propri rappresentanti diplomatici, ma soprattutto di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali.

L'assegnazione degli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera in qualità di esperti avviene secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri").

L' articolo 168 prevede la possibilità per l'Amministrazione degli affari esteri di utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Inoltre, la norma contiene ulteriori disposizioni riguardanti gli incarichi attribuiti agli esperti, e dispone che tali incarichi **non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue** con l'esclusione delle unità riservate allo svolgimento di particolari compiti, fra cui quelli relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, al contrasto della criminalità organizzata, alla prevenzione dell'immigrazione clandestina, all'accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

Il **comma 2** integra il citato articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per prevedere che le unità destinate allo svolgimento di attività di supporto e consulenza ai compiti di autorità marittima svolti dall'autorità consolare ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1962, n.616 **non rientrino nel limite di centosettantadue unità** previsto dallo stesso articolo 168 per gli incarichi attribuibili agli esperti.

Il **comma 3** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, quantificati in **euro 540.558 per l'anno 2024** e di **euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025**.

A tali oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale" **di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 – 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, all'uopo parzialmente utilizzando l'**accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**.

Nella relazione tecnica si legge che le quattro sedi corrispondenti ad uffici all'estero che compiono più di 1.000 atti nell'esercizio delle attribuzioni di autorità marittima considerate per la base di calcolo sono: **New York (USA), Singapore (Singapore), Panama (Panama) e Atene (Grecia)**.

Articolo 7
***(Trasformazione in fondazione
del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato)***

L'**articolo 7** trasforma in fondazione di diritto privato il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato.

L'articolo 7 trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, in fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.

Si tratta del Fondo di assistenza istituito dalla legge n. 1279 del 1964 con personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, con sede presso l'allora Direzione generale della pubblica sicurezza.

La sua istituzione rispose a talune finalità assistenziali. Tali: l'assistenza degli orfani del personale, o del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno; il conferimento di contributi scolastici e borse di studio ai figli del personale; l'assicurazione del personale addetto a servizi particolarmente rischiosi; la concessione di sussidi, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità; la concessione di contributi per l'istituzione di sale convegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, ed iniziative simili; la ripartizione o concessione di premi; la costruzione di alloggi per il personale più bisognoso ed ogni altra forma di assistenza sociale.

Lo statuto fu approvato con d.P.R. 9 maggio 1968, n. 923.

Con d.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 è stato emanato il regolamento di riordino del Fondo, cui è stata conferita l'attuale denominazione di "Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato" (quella originaria era: "Fondo di assistenza per il personale di pubblica sicurezza").

Le disposizioni in esame mutano la configurazione giuridica del Fondo, da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato, quale fondazione.

Essa acquisisce integralmente il patrimonio del Fondo, ed è priva di finalità di lucro (**comma 1**).

Lo statuto della fondazione – prevede il **comma 2** – è chiamato a definire le modalità di perseguimento dei compiti istituzionali.

Tali sono:

- a) l'**assistenza agli orfani** del personale della Polizia di Stato deceduto, in servizio o in quiescenza, di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari;
- b) l'**assistenza scolastica** erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, e agli orfani degli stessi;

c) la stipula di **contratti di assicurazione** per la copertura dei rischi professionali e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale;

d) la stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, a integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge;

e) la concessione al personale della Polizia di Stato in servizio o in quiescenza di **sovvenzioni** in denaro **per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità**. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene;

f) l'**assistenza sociale e sanitaria** del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali;

g) la stipula di **contratti e convenzioni** con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio;

h) la **gestione economica** e la promozione di prodotti che, in relazione all'**utilizzo del logo, dello stemma**, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che per le loro tradizioni o funzioni ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.

Ancora, la fondazione può disporre – aggiunge il **comma 3** –l'assegnazione di **contributi** per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.

Questo, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Organi della fondazione sono, secondo il **comma 4**:

- il presidente;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio dei revisori dei conti.

Lo statuto della fondazione individua la composizione, il funzionamento e i compiti di tali organi.

Rimane fermo – secondo la previsione del **comma 5** – che il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione finanziaria della fondazione, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed esaminando le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario.

Quanto al personale, la fondazione si avvale (secondo il **comma 6**) del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Saliente previsione, posta dal **comma 7**, dispone che il **controllo** sulle attività della fondazione sia svolto dall'**autorità governativa** ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Quest'ultimo dispone: l'autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento delle deliberazioni non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Oltre che al controllo dell'autorità governativa (il prefetto, in questo caso, in ottemperanza al decentramento amministrativo del controllo quale figurato dall'articolo 5 del d.P.R. n. 361 del 2000, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), la novella Fondazione permanente soggetta, vale rammentare, al controllo della Corte dei conti. Infatti il vigente regolamento di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato (il d.P.R. n. 244 del 2010) dispone (all'articolo 8) che il Fondo conformi il proprio ordinamento amministrativo contabile alle previsioni di cui al d.P.R. n. 97 del 2003.

È, quest'ultimo, il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. La trasformazione in persona di diritto privato non si direbbe far venir meno – è quanto si rileva nella relazione illustrativa del presente disegno di legge – l'applicazione di quel regolamento, per effetto del rinvio normativo ad esso, contenuto nel d.P.R. n. 244 del 2010.

Il **comma 8** sancisce, della novella fondazione, la **dotazione** iniziale della fondazione.

Ammonta a **2.903.987,45 euro**.

Tali risorse equivalgono all'attivo del bilancio consuntivo (riferito all'anno 2022) approvato del Fondo di assistenza del personale della Polizia di Stato (con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 giugno 2023).

Oltre alle risorse sopra ricordate, confluiscono nel fondo di dotazione della fondazione i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato.

Il fondo di dotazione è altresì alimentato, secondo le vigenti modalità, da un novero di cespiti.

Sono:

- risorse giungenti da ripartizione di fondi (secondo l'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007);
- proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, utilizzabili ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992);
- risorse per la tutela assicurativa (ai sensi dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2005 nonché dell'articolo 1, comma 1001, della legge 30 dicembre n. 234 del 2021).

La relazione illustrativa rammenta altresì i proventi derivanti dagli abbonamenti al quotidiano “Polizia moderna”, edito dal Fondo, con cui si finanziano i contributi per il “Piano Marco Valerio” (per le cure dei figli minori affetti da patologie croniche del personale), o derivanti da canoni di concessione per i servizi di gestione.

Conclusive disposizioni sono dettate dal **comma 9**, circa la tipologia di atto recante lo statuto della novella fondazione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano esclusi da ogni tributo e diritto e siano effettuati in regime di neutralità fiscale.

Il **comma 11** prevede che fino alla data di adozione dello statuto della fondazione, continui a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8
(Ente circoli della Marina militare)

L'**articolo 8** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare.

In via preliminare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 131-bis del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) - Codice dell'Ordinamento Militare (COM) L'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83, e successive modificazioni. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò premesso, con la modifica in esame si precisa:

1. chi sono i soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare, ossia gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto;
2. che l'Ente medesima, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, rientra dell'organizzazione logistica della Marina militare.